

# ORDINANZA



**SUI CONTRIBUTI FINANZIARI PER  
L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI E  
MOTOVEICOLI ELETTRICI**



**Il Municipio di Monteceneri,**  
con risoluzione municipale 495/2023 del 9 maggio 2023

richiamati:

- la Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- la Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> del 23 dicembre 2011;
- la Legge cantonale sull'energia (LEN) dell'8 febbraio 1994;
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione (RALOC) del 30 giugno 1987;
- il Regolamento comunale sull'efficienza energetica del 16 maggio 2018;
- il piano d'azione contenuto nel Piano energetico comunale (PECo) del Comune di Monteceneri del 2018;

**decreta:**

**Art. 1 Scopo**

Allo scopo di incentivare l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli elettrici, il Municipio di Monteceneri concede alla cittadinanza un contributo finanziario.

**Art. 2 Beneficiari**

Possono beneficiare del contributo finanziario comunale le persone fisiche domiciliate a Monteceneri e le persone giuridiche, Enti e Fondazioni con sede legale nel Comune di Monteceneri, che hanno ottenuto l'incentivo cantonale per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli totalmente elettrici.

**Art. 3 Calcolo dei contributi**

<sup>1</sup> Autoveicolo elettrico

Per l'acquisto di un autoveicolo elettrico è riconosciuto un contributo di CHF 1'000.00.

<sup>2</sup> Motoveicolo elettrico

Per l'acquisto di un motoveicolo elettrico è riconosciuto un contributo di CHF 500.00.

<sup>3</sup> Ogni richiedente può inoltrare la richiesta di contributo finanziario per un massimo di 1 veicolo (autoveicolo o motoveicolo) ogni 3 anni (fa stato la data della decisione del contributo comunale).

<sup>4</sup> Qualora le richieste superassero il budget stabilito dal Comune, il Municipio si riserva di non più erogare contributi per l'anno di richiesta. Per la definizione delle priorità fa stato la data di inoltro della richiesta completa del contributo.



**Art. 4 Procedura per l'ottenimento del contributo**

<sup>1</sup> Il richiedente deve inoltrare la richiesta di contributo finanziario (entro 6 mesi dall'acquisto) al Municipio di Monteceneri tramite l'apposito formulario interamente compilato, allegando i seguenti documenti:

- a) fattura dell'acquisto del veicolo (l'acquisto deve essere effettuato presso un concessionario ufficiale con sede in Svizzera);
- b) contratto d'affitto a riscatto se il veicolo è stato acquistato a leasing;
- c) copia della licenza di circolazione (carta grigia);

<sup>2</sup> Dopo le verifiche del caso, il Municipio informerà direttamente il richiedente sulla decisione del contributo.

**Art. 5 Controlli**

Il Municipio si riserva il diritto di effettuare dei controlli. Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

**Art. 6 Obbligo di restituzione del contributo**

In caso di vendita o cessione dell'autoveicolo/motoveicolo elettrico per il quale ha usufruito del contributo nei 3 anni successivi all'acquisto, il beneficiario ha l'obbligo di informare il Municipio e rimborsare l'importo ottenuto secondo i seguenti criteri e sulla base della data della fattura:

- a) vendita/cessione dell'autoveicolo/motoveicolo entro il primo anno: restituzione del 100% del contributo;
- b) vendita/cessione dell'autoveicolo/motoveicolo tra il primo e il secondo anno: restituzione dell'80% del contributo;
- c) vendita/cessione dell'autoveicolo/motoveicolo tra il secondo e il terzo anno: restituzione del 40% del contributo.

**Art. 7 Disposizioni finali**

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

**Art. 8 Entrata in vigore**

Trascorso il periodo di pubblicazione, la presente Ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 2022 e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.

**Art. 9 Pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune per un periodo di 30 giorni, dal 17 maggio 2023 al 16 giugno 2023.



**COMUNE DI MONTECENERI**  
Municipio

**Art. 10 Rimedi giuridici**

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

**PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI**

**Il Sindaco**

*i.a. Livia Gularti*  
P. Solcà



**Il Segretario**

*C. Sasselli*

Monteceneri, 17 maggio 2023